



COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE
Servizio Finanziario - Tributi

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL
DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI
REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837-845)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°

COMUNE DI
PRATA DI
PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale
verificata
Reg. N° IT-000639

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Definizioni
- Articolo 3 - Disposizioni generali
- Articolo 4 - Presupposto del canone
- Articolo 5 - Soggetto passivo
- Articolo 6 - Commercio su arre pubbliche
- Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali e giornaliere
- Articolo 10 - Determinazione del canone
- Articolo 11 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Articolo 12 - Occupazione per commercio itinerante
- Articolo 13 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 14 - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 15 - Sanzioni e indennità
- Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 17 - Sospensione dell'attività di vendita
- Articolo 18 – Rimborsi
- Articolo 19 - Autotutela
- Articolo 20 - Riscossione coattiva
- Articolo 21 - Disposizioni finali

Articolo 1 - Oggetto

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 è dovuto al Comune di Prata di Pordenone il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

2. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo.

2) Ai fini del presente regolamento si intendono richiamate integralmente le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, della Legge Regionale n. 29/2005, del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del CC n. 70 del 29/12/2016 e del Disciplinare di mercato di vendita di prodotti agricoli "Prata AgriZero" approvato con deliberazione di CC n. 5 del 03/03/2016.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

a) per aree pubbliche: aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Sono comprese tra le aree pubbliche o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituite a termini di legge ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'art. 2, comma 7, del Codice della Strada, di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

b) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche attrezzate o meno, coperte o scoperte o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;

c) per mercato: l'area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituite a termini di legge o l'area privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività nei giorni stabiliti dai relativi regolamenti per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande;

d) per posteggio di mercato: l'area rientrante nella zona di svolgimento del mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

e) per mercato giornaliero: l'evento che si svolge a cadenza giornaliera, settimanale o mensile che prevede la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche in luoghi e orari prestabiliti, lasciando lo spazio adibito a disposizione della collettività durante il periodo di non svolgimento dell'evento e, comunque, che non comporta occupazioni a carattere stabile;

f) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi e con la presenza degli operatori esercenti del commercio su aree pubbliche normalmente concessionari di posteggio;

g) per mercato / fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche o imprenditori individuali e le società iscritte nel registro imprese, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, o per manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.

h) per operatore: il soggetto titolare della concessione all'occupazione del suolo pubblico nelle misure e nel luogo indicati dal Comune e dalla autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante, o i suoi aventi causa;

i) per spunta: l'attività di assegnazione, a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni il giorno di mercato oppure dei posteggi appositamente a loro destinati.

j) per spuntisti: gli operatori che pur avendo l'autorizzazione all'esercizio del commercio ambulante non possiedono la concessione all'occupazione del suolo pubblico nel mercato, e partecipano all'assegnazione dei posti liberi il giorno di mercato.

l) per mercato agricolo: il mercato agricolo disciplinato dal DM 20/11/2007 e dal Regolamento comunale, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli.

Articolo 3 - Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 4 - Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 5 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 6 - Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:

- a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.
- b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall'allegato "A" del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 9 Determinazione delle tariffe annuali e giornalieri

1. La tariffa standard annua di riferimento per le occupazioni annuali è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 e per quelle giornaliere è quella indicata al comma 842. Le tariffe sono determinate per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale o giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati:

- a) alle strade od aree appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata.
- b) la tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 10 % rispetto alla 1^a.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. In sede di prima applicazione i coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nell'allegato "A" del presente Regolamento. Per gli anni successivi i coefficienti e le relative tariffe verranno stabilite con deliberazione di Giunta Comunale
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10 - Determinazione del canone

1. Le tariffe giornaliere sono applicate in ragione della superficie.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 11 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal vigente Regolamento per l'esercizio del commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del CC n. 70 del 29/12/2016 e dal Disciplinare di mercato di vendita di prodotti agricoli "Prata AgriZero" approvato con deliberazione di CC n. 5 del 03/03/2016

Articolo 12 - Occupazione per commercio itinerante

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia al Regolamento di cui all'art-13.
2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:
 - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricole abilitato ai sensi del d.lgs n. 228/2001, devono essere limitate al tempo necessario per effettuare le operazioni di vendita. Allo scadere del tempo di sosta è fatto obbligo di spostamento, ed è fatto divieto di ritornare sul medesimo punto nelle tre ore successive. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta
 - b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale e nelle aree non vietate dal Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.
4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse.

Articolo 13- Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando, ove possibile, la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 500,00 sarà

facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 03 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;

3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in 03 rate scadenti il 31.3 - 31.7 – 31.10.

4. Per le occupazioni effettuate dai venditori ambulanti non titolari di autorizzazione (ambulanti senza posto fisso), il pagamento dovrà essere richiesto ogni volta che si rileva l'occupazione e gli stessi sono tenuti a dimostrare il pagamento effettuato, a pena di successiva esclusione dell'occupazione del posto.

5. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto in tre rate scadenti il 31.01 – 31.7 – 31.10, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.

6. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

9. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi Euro 6,00.

10. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

11. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 20 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

12. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 14 Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179 provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal Responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 15 Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 17 - Sospensione dell'attività' di vendita

1. In caso di reiterato omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il responsabile competente può disporre la sospensione dell'attività di vendita nel mercato sul quale la violazione è stata commessa.

Art. 18 - Rimborsi

1. I soggetti obbligati al pagamento del canone, possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della domanda. Su tale somma spettano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 19 - Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 21- Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ASTOLFI MATTEO

CODICE FISCALE: STLMTT96L28G888C

DATA FIRMA: 21/01/2021 15:31:37

IMPRONTA: 7D0331BA2C4E632A7C3E14D3D0C6E12B2CF5A6FD8D755A01DE1F6306D951DCC3
2CF5A6FD8D755A01DE1F6306D951DCC3415E47341903216727682A7F33BF0287
415E47341903216727682A7F33BF0287ED6A0F1FFDDAA8E5D75E3D7B5DE6D8D5
ED6A0F1FFDDAA8E5D75E3D7B5DE6D8D56A2FEDD04DCF4B01BA479AE552F8E960

NOME: BERTOIA ALESSANDRO

CODICE FISCALE: BRTLSN73E23G888B

DATA FIRMA: 04/02/2021 11:16:02

IMPRONTA: 06DD063102323A60824406FE090FA22394AF09D0F3F9D739EA683C2C0754A8CE
94AF09D0F3F9D739EA683C2C0754A8CEE93AEEFFA03B74DD9CDD83A4B47EE4B
E93AEEFFA03B74DD9CDD83A4B47EE4B5B45D964D3A0B437B27B8F66527A3A3B
5B45D964D3A0B437B27B8F66527A3A3B36D50A991448A103CB85163814C52E7D

NOME: FAVOT DORINO

CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R

DATA FIRMA: 04/02/2021 16:51:27

IMPRONTA: 458A71885ED05CE55DABB3A1DDFC0A038AB89C447898C934AEEBA61A152D4306
8AB89C447898C934AEEBA61A152D430612007E41C427E1826B8D3D6B6ED11580
12007E41C427E1826B8D3D6B6ED11580B08C5EC07DA6FCF51BBBF4125C0A320D
B08C5EC07DA6FCF51BBBF4125C0A320D0C1BD2A7AECFC75A0AA8A9099D428911